

## AVVISO 02/2021 – DIGINNOVA AGILE

Roma, 02 settembre 2021

Si comunica che le seguenti frasi di pagina 23 del testo dell'**Avviso 02/2021**, pubblicato il 25 giugno 2021 sul sito internet [www.fonarcom.it](http://www.fonarcom.it):

Nell'ambito della procedura di valutazione il NDV può richiedere al Soggetto Proponente chiarimenti o integrazioni ritenute necessarie che devono essere prodotte entro 7 giorni dalla richiesta.

Scaduto il termine indicato, il NdV procederà alla valutazione del Piano Formativo senza tenere in considerazione eventuali integrazioni pervenute successivamente.

### Vengono integrate come segue:

Nell'ambito della procedura di valutazione il NDV può richiedere al Soggetto Proponente chiarimenti o integrazioni ritenute necessarie che devono essere prodotte entro 7 giorni dalla richiesta.

Per gli interventi formativi in relazione ai quali le norme richiedono specifici contenuti e/o modalità di erogazione, l'ammissibilità della proposta di Piano Formativo sarà subordinata al rispetto delle suddette prescrizioni e sarà dunque onere del Soggetto Proponente presentare Piani che rispettino le caratteristiche richieste<sup>1</sup>.

Il NdV potrà anche richiedere la rimodulazione di un percorso all'interno di un Piano Formativo a seguito di chiarimenti ricevuti (Es. percorso non valutabile in modalità aula con messa in trasparenza delle competenze ma ammissibile come formazione in aula standard) o potrà richiedere la sua eliminazione, valutando i restanti percorsi formativi se sufficienti ad ottenere un punteggio di finanziabilità. La rimodulazione ad esempio della modalità formativa o l'eliminazione di un percorso porterà ad una modifica automatica della richiesta di contributo rispetto alla valorizzazione UCS del Piano Formativo rimodulato. Non è ammessa la sostituzione di un percorso con un nuovo percorso non condiviso dalle Parti Sociali, ma solo il suo allineamento rispetto ai chiarimenti ricevuti.

In caso sia accertata la carenza di requisiti richiesti per i SD e/o non si ravveda la necessità di attivare la delega rispetto al tipo di apporto specialistico richiesto, il NdV potrà richiedere al SP la sostituzione del Soggetto Delegato o verificare la possibilità di considerare il SD come PT (rendicontazione a costi reali con ribaltamento su SA) o infine la possibilità di gestire il Piano Formativo senza l'attivazione della specifica delega.

Scaduto il termine indicato, il NdV potrà procedere alla valutazione del Piano Formativo senza tenere in considerazione eventuali integrazioni pervenute successivamente.

---

<sup>1</sup> In tal senso, si richiama, a titolo esemplificativo, quanto previsto per la formazione dei lavoratori in materia di sicurezza dall'"*Accordo tra il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*" del 21 dicembre 2011.